

Studio Legale Vallefucoco & Associati S.r.l.

Grand. Uff. Avv. Angelo Vallefucoco Patrocinante in Cassazione
Prof. Avv. Valerio Vallefucoco Patrocinante in Cassazione

Avv. Marco Ianigro
Avv. Filippo Loria
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Marco Savino
Avv. Dafne Alastra
Avv. Andrea Fagiani
Avv. Immacolata Del Pezzo
Avv. s.to Daniel Pavoncello
Avv. Mattia Sibilìa
Avv. Eleonora Alampi
CdL Chiara Canovi
Dott. Marco Croce
Dottore Commercialista

1851

Io sottoscritto Prof. Avv. Valerio Vallefucoco nato a Roma il 14/10/1971 C.F. VLLVLR71R14H501T residente in Roma, Via Paolo Emilio n.71


DELEGO

quale mio procuratore speciale il Prof. Gaetano De Vito nato a Roma il 02/01/1954, CF: DTVGTN54A02H501O per sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Associazione delle Finanziarie Italiane – **AFI 100**, con sede Roma in via San Marino n.12, da costituirsi in Roma il 28 novembre presso lo studio del Notaio Chiara Manzo dando sin d'ora per ratio e valido il Suo operato.

In fede

In Roma li 26/11/2018

Prof. Avv. Valerio Vallefucoco



Repertorio n. 224493


Autenticazione di firma
Repubblica Italiana

Certifico io sottoscritto Giovanni Vicini Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che:

- Valerio VALLEFUOCO, nato a Roma (RM) il 14 ottobre 1971 residente a Roma, in Via Paolo Emilio n. 71, Codice Fiscale: VLL VLR 71R14 H501T, della cui identità personale e piena capacità di agire sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma in calce all'atto che precede.

Roma, Via Nomentana n. 126, ventisei novembre duemiladiciotto (26/11/2018).

Valerio Vallefuoco



B
1851

Articolo 1
(Natura, soci e sede)

1. E' costituita l'Associazione degli enti finanziari denominata AFI100 - ASSOCIAZIONE FINANZIARIE ITALIANE come libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché dal presente Statuto.

2. L'associazione ha sede in Roma (RM), Via San Marino n. 12 e sede secondaria in Milano, Piazza del Duomo, 20. Su richiesta di un significativo numero di associati o laddove si riveli necessario, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite o chiuse sedi periferiche in altre città italiane. L'ambito territoriale è la provincia.

3. Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio direttivo.

4. Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale degli associati, il consiglio territoriale degli associati e il comitato operativo.

5. Il Consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di diritto del Consiglio direttivo.

Articolo 2
(Scopo)

1. L'associazione ha come finalità istituzionali quelle di assistere le società e gli altri enti finanziari nell'applicazione, nell'analisi e nell'interpretazione delle norme di diritto bancario, fiscale e societario, nonché di promuoverne lo sviluppo e tutelarne gli interessi nelle accezioni più ampie. L'associazione promuove, altresì, le attività di carattere culturale connesse ai fini istituzionali.

L'Associazione può perseguire i propri scopi anche aderendo ad Associazioni, Fondazioni o Federazioni nazionali, internazionali o sovranazionali i cui Statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.

Articolo 3
(Attività)


1. L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende promuovere tutte le attività necessarie e in particolare:

- tutelare, promuovere e rappresentare l'immagine e gli interessi comuni degli Associati, nonché gli interessi specifici di uno o più Associati se non in contrasto con quelli comuni;
- promuovere e pubblicare studi ed indagini su questioni economiche, tributarie e giuridiche interessanti le attività istituzionali, anche su richiesta di uno o più Associati;

Antonino de Vito
Barbara Fucini

Stefano Meschini
Stefano Meschini

Barbara Cortese
Elisa Nish
Domenico Echeverri



- organizzare convegni, conferenze e dibattiti per la formazione di orientamenti e per l'informazione degli Associati;
- collaborare con altri enti ed associazioni di categoria, aventi finalità analoghe;
- provvedere, con pubblicazioni periodiche, alla divulgazione dell'attività istituzionale;
- svolgere ogni altra attività connessa con le finalità istituzionali, quale seminari, convegni, incontri di studio;
- organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di aggiornamento e formazione anche con l'ausilio di esperti, studiosi, e professionisti di chiara fama esterni all'associazione;
- promuovere con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese, dell'Unione Europea ed internazionali, forme di collaborazione che consentano di perseguire più ampie finalità di progresso e sviluppo e consentano una evoluzione condivisa della normativa nazionale, internazionale e comunitaria nelle materie di riferimento;
- sviluppare un'attività di rappresentanza istituzionale e fattiva collaborazione, attraverso il confronto con le Istituzioni pubbliche, le Associazioni ed i Singoli privati portatori di interessi, nonché con l'ausilio di cultori della materia, professionisti esperti e rappresentanti delle Istituzioni. L'Associazione promuoverà in tal senso un proprio Regolamento al quale i propri Associati dovranno attenersi.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione può adottare ogni più ampia iniziativa ritenuta idonea, il tutto nella propria realtà od ovunque se ne renda necessaria la presenza.

Articolo 4

(Associati)

1. L'associazione è aperta a persone fisiche, società ed altri enti e in particolare enti finanziari definiti come tali dalle norme di riferimento ed assimilati. In particolare sono inclusi quelli inseriti negli albi, negli elenchi e nelle disposizioni legislative di cui agli artt. 106, 111, 112, 114 septies e 128 sexies del D.Lgs n. 385/93 (TUB), art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, nonché a tutti gli intermediari finanziari e agli operatori economici del settore finanziario e a persone fisiche sia consulenti che esponenti aziendali di detti enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno costituito l'Associazione; a tale categoria di soci è riservata la nomina dei componenti del primo Consiglio Direttivo. I soci

fondatori sono membri di diritto della Giunta.

- **Associati primi inter pares:** persone fisiche, società o enti che abbiano formalizzato l'adesione all'Associazione entro il 31 gennaio 2019 ovvero entro altro termine eventualmente stabilito con delibera del Consiglio direttivo. A questa categoria sono riconosciute particolari agevolazioni stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

- **Associati ordinari:** persone fisiche, società o enti che abbiano aderito all'Associazione in un momento successivo ai termini di adesione degli Associati primi *inter pares*.

- **Associati onorari:** persone fisiche, società, enti o istituzioni che si siano distinte con la loro opera o le loro particolari qualità contribuendo in maniera significativa al perseguimento degli scopi ed allo sviluppo dell'Associazione.

Articolo 5

(Procedura per l'ammissione, recesso, esclusione)

1. L'ammissione di tutte le categorie di Associati è deliberata dal Consiglio direttivo, con conseguente pagamento della relativa quota associativa composta da un importo fisso di base - dovuto solo all'atto dell'iscrizione - ed una componente variabile in considerazione della categoria di appartenenza, entrambe stabilite con delibera del Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere rimborsato.

2. Il rapporto associativo ha durata annuale e, in assenza della comunicazione di recesso di cui al successivo punto "4", si intenderà tacitamente rinnovato.

3. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché di impegnarsi nella vita dell'Associazione, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e capacità. Gli Associati sono tenuti a non divulgare le informazioni di carattere riservato e/o strategico per l'Associazione di cui siano venuti a conoscenza.

4. Ogni Associato può recedere dall'Associazione comunicando, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzate all'Associazione, da inviare almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale della quota associativa o del tacito rinnovo, la propria volontà di interrompere il vincolo associativo.

5. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno successivo alla scadenza della quota associativa.

6. Il Consiglio direttivo delibera, l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:

a. ritardo di pagamento della quota sociale per 180 giorni;

Antonino La Vito
Barbara Pucci

Stefano Morsato

Paolo Piccini
Maddalena Neri

Barbara Costese
Eusebio
Lorenzo Echeverri



b. mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche o integrazioni;

c. per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno o per altri motivi che comportino indegnità.

d. per aver posto in essere comportamenti incompatibili con i fini istituzionali, aver compiuto atti in conflitto di interesse, ovvero aver compiuto attività ostili volte ostacolare e/o compromettere l'ordinario e sereno svolgimento della vita associativa;

7. La delibera di esclusione del socio moroso, ai sensi del comma che precede, lett. a), lascia comunque impregiudicato il credito verso l'associato inadempiente per il recupero delle somme dovute a norma del presente Statuto ed eventualmente non ancora corrisposte.

8. Il socio nei cui confronti sia stato deliberato il provvedimento di esclusione può essere riammesso e riacquisire lo status di associato previa rimozione delle cause di cui alle lettere a), b), c), che precedono e che ne hanno determinato l'esclusione.

9. Laddove l'esclusione sia stata deliberata in caso di ritardo del versamento della quota sociale, la riammissione del socio è subordinata al pagamento delle somme ancora dovute cui si aggiunge l'importo fisso di base dovuto per la prima iscrizione.

10. Il contributo associativo non potrà essere oggetto di restituzione.

11. Il socio che sia stato escluso a norma del precedente comma 6 e successivamente riabilitato, qualora risulti nuovamente destinatario di un provvedimento di esclusione, non potrà più essere riammesso.

12. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture e dei servizi dell'Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo e dalla Giunta, nonché di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione secondo la categoria a cui appartengono.

Articolo 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio finanziario e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

-quote associative;

-beni immobili e mobili;

-contributi associativi;

-quote e contributi per la partecipazione ad eventi, corsi, e seminari associativi;

- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

2. I contributi degli Associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo che ne determina anche l'ammontare. Si intendono contributi associativi anche quelli riferiti alle attività di cui all'art. 17 del presente Statuto.

3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, e verranno utilizzate esclusivamente in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

4. E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, escluse le riserve costituite a bilancio, per le attività associative ed Istituzionali nonché quelle a loro connesse.

Articolo 8 (Amministrazione)

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio e il bilancio preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione della Giunta accompagnato da una relazione del collegio dei Revisori dei conti o del Revisore unico, se nominati.

3. La Giunta approva il progetto di bilancio ed il bilancio preventivo per l'anno in corso entro il mese di marzo.


4. Per particolari motivi deliberati dal Consiglio Direttivo il bilancio e il bilancio preventivo per l'anno in corso possono essere deliberati entro il mese di giugno.

Articolo 9 (Organi)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Vice presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- La Giunta;
- Il Segretario generale, se nominato;
- Il Tesoriere, se nominato;
- Il collegio dei Revisori dei conti o Revisore unico, se nominato;
- Il Comitato scientifico, se nominato;

Barbara Cortese
 Elisabetta
 Laura Echeverri
 Maria Alberta
 Maria Verolmi
 Stefano Clementi
 Roberto Pucari



- Le Commissioni tecniche, se nominate.

Articolo 10

(Assemblea)

1. L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dai Soci fondatori, Associati primi inter pares, Associati ordinari ed onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

2. Gli Associati intervengono in Assemblea per mezzo di soggetti dotati di rappresentanza ai sensi di legge e dello Statuto dell'Associato rappresentato.

Possono prenderne parte unicamente i Soci che non siano morosi nel versamento della quota associativa e nei confronti dei quali non sia in corso il procedimento di esclusione dall'Associazione.

3. La partecipazione ed il voto in Assemblea può essere delegato a persona di fiducia o ad altro Associato, con delega per iscritto. Ogni delegato può avere non più di 3 deleghe.

4. Qualora l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria contenga per estesa la deliberazione proposta, è ammesso che il voto possa essere espresso per corrispondenza esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata all'Associazione e all'attenzione del Presidente dell'Assemblea in adunanza, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria, con comunicazione diramata almeno 20 giorni prima mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e comunicazione personale via posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando sia necessario, o quando pervenga per iscritto al Consiglio Direttivo richiesta motivata formulata da almeno un decimo degli Associati, laddove, valutate le motivazioni, il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

7. Gli Associati sono convocati almeno 20 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea straordinaria mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e comunicazione personale via posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima.

8. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà degli Associati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda Convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10. L'assemblea ordinaria può riunirsi mediante videoconferenza e teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

10. L'Assemblea ordinaria:

- delibera sulla relazione concernente l'attività e la gestione dell'Associazione nel biennio precedente;
- delibera sull'approvazione del preventivo delle entrate e delle spese per il biennio in corso;
- delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla nomina, alla scadenza del mandato, dei membri del Consiglio Direttivo e della Giunta;

L'Assemblea ha la facoltà di richiedere informazioni in ordine alla gestione dell'Associazione e delle quote associative;

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

12. Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, dietro proposta del Presidente.

13. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

14. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti; in seconda convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti.

15. Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto richiedono l'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

16. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Leone
Barbara


Gianni
Stefano

Marie
Maddalena

Barbara

Eusebio

Romulo



17. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

18. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 11

(Giunta)

La Giunta è composta da non meno di 10 e non più di 20 membri. Sono membri di diritto i soci fondatori, il Presidente e i membri del Consiglio direttivo in carica. Essa può integrarsi in ogni momento per cooptazione.

La giunta:

- approva il bilancio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- approva le linee strategiche ed i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio direttivo;
- nomina i membri Consiglio direttivo.

La Giunta può istituire dei comitati strategici, individuandone il coordinatore su proposta del Presidente per discutere e deliberare su problemi particolari.

La Giunta è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e non oltre il 30 giugno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

La convocazione è fatta dal Presidente tramite posta certificata o e-mail entro 5 giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche il giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti o rappresentati almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione ed il voto possono essere delegati a persona di fiducia o ad altro membro della Giunta, con delega per iscritto. Ogni delegato può avere non più di 3 deleghe.

Articolo 12

(Consiglio direttivo. Composizione e competenze)

1. Il Consiglio direttivo costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione.

Compongono il Consiglio Direttivo:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- I soci fondatori;
- Il Segretario generale (se nominato);
- Il Tesoriere (se nominato);
- Un numero variabile di membri non superiore a dieci, individuati dal Presidente o dai componenti dello stesso

Consiglio, e nominati su impulso di questi con delibera assembleare.

I Soci fondatori ne sono membri di diritto e perdurano nella loro carica di componenti del Consiglio Direttivo per tutta la Durata dell'Associazione.

2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e qualora i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente, sempre laddove, valutate le motivazioni, il Presidente lo ritenga opportuno.

4. La convocazione è fatta dal Presidente tramite posta certificata o e-mail entro 5 giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche il giorno prima.

5. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale.

6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Il Consiglio direttivo può essere revocato per giusta causa dal Presidente o dalla Giunta con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, risultando tali anche i consiglieri collegati in video-conferenza.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ovvero del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente o di chi ne fa le veci.

9. I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti con delibera della Giunta che provvederà con urgenza a cooptare uno o più consiglieri o tra gli associati o anche tra persone esterne all'Associazione.

10. Il Consiglio direttivo in quanto organo esecutivo dell'Associazione riferisce all'Assemblea e alla Giunta sull'attività dell'Associazione e ne attua le deliberazioni.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e alla Giunta;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il progetto di bilancio ed il bilancio preventivo per l'anno in corso tenendo conto delle singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di riferimento;

- stabilire gli importi delle quote annuali;

- istituire tra gli Associati commissioni di studio e nominare nell'ambito delle stesse un presidente.

Fissare l'eventuale indennità del Presidente, e determinare

Barbara Cortese

Elisa Neri

Laura Ederoni

Stefano Scerifini

Mario Aloisi

Stefano Scerifini

Stefano Scerifini

Stefano Scerifini
Barbara Neri

il trattamento economico del Vice presidente e del Segretario generale e delle altre cariche se presenti, anche attraverso la previsione di gettoni presenza.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Articolo 13

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo in sede di costituzione dell'Associazione.

2. Il Presidente rappresenta anche legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e presiede sia il Consiglio Direttivo che la Giunta e l'Assemblea degli Associati impartendo istruzioni per l'esecuzione delle loro deliberazioni.

Allo stesso spetta la firma sociale e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

3. Il Presidente può intrattenere rapporti con banche e istituti di credito e procedere agli incassi; conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente ha la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché la facoltà di attribuire cariche e nominare Soci onorari tra le personalità di particolare prestigio o reputazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, presiede l'Assemblea dell'Associazione, convoca il Comitato scientifico, la Giunta ed il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

5. In caso d'impossibilità a svolgere le proprie mansioni il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, qualora anch'egli sia impossibilitato, il Presidente indicherà come suo sostituto un membro del Consiglio Direttivo o della Giunta e nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato anche a procedere a tale designazione, ne svolgerà le veci in funzioni vicarie il membro più anziano per età del Consiglio Direttivo.

6. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto.

7. Qualora il Presidente si dimetta, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo e la Giunta per l'elezione del nuovo Presidente.

8. Non sono valide le attività intraprese dal Vice Presidente che non siano motivate da un comprovato stato d'impossibilità del Presidente.

9. Qualora il Presidente ed il Vice Presidente decadano simultaneamente dalla propria carica, subentrerà il membro più anziano per età della Giunta, che resterà in carica fino

alla scadenza del mandato.

Articolo 14

(Segretario generale)

Il Segretario generale, se eletto, è il responsabile dell'organizzazione dell'associazione.

Cura la tenuta dell'elenco associativo ed i rapporti tra i soci, esegue le delibere del Consiglio Direttivo delle cui riunioni redige verbale.

Articolo 15

(Tesoriere)

Il Tesoriere, se eletto, ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell'Associazione provvede all'incasso delle quote sociali e redige il progetto di bilancio ed il bilancio preventivo, il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio direttivo per l'approvazione della Giunta, nonché la relazione sulla gestione da sottoporre al Consiglio direttivo ai fini dell'Approvazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 16

(Revisore dei conti)

Il Consiglio Direttivo eventualmente elegge un Revisore unico o un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri.

Il Revisore dei conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 17

(Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è l'organo di studio, ricerca e consulenza dell'Associazione.

E' nominato dal Consiglio direttivo che ne delibera il rimborso delle spese sostenute e le eventuali remunerazioni per le attività svolte.

Il Comitato scientifico elabora analisi, studi e ricerche sulle tematiche d'interesse delle Associazioni, su richiesta degli Organi dell'associazione, previo specifico incarico del Presidente o del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche Commissioni tecniche, definendone la composizione il numero e l'oggetto. Le eventuali remunerazioni per i membri delle Commissioni tecniche sono deliberate dalla Giunta.

Articolo 18

(Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 19

(Rinvio)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di leggi vigenti in materia.